



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 13/05/2026

OGGETTO:	D.Lgs 116/08 e D.M. 30/03/2010 - REVOCA Ordinanza n. 15 del 12.05.2026 con la quale veniva disposto il "DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - acqua di balneazione IT011041013031 - "LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO"
----------	---

IL SINDACO

- VISTA la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- VISTA la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente "la gestione della qualità delle acque di balneazione" e che abroga la direttiva 76/160/CEE"
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare;
 - l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata: *la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..*";
 - l'art. 5 che dispone, " 1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;e) "la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15";
 - l'art. 15 "Informazione al pubblico" che dispone al comma 1 ".....omissis..... 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....";
- VISTO il D.M. 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".
- VISTO il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;
- VISTO il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero

- territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 365/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 viene istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione - IT011041013032 ARZILLA VIA DELLA BAIA - e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo;
 - VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 497 del 29.04.2019 con la quale ad alcune acque di balneazione vengono attribuite nuove denominazioni
 - ATTESO che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 529 del 08 aprile 2024, a valle del processo partecipato con i rispettivi comuni, la Regione Marche ha provveduto ai sensi dell'art 7 comma 6 del D.Lgs 116/2008, alla individuazione di n. 33 Aree Omogenee (AO), derivanti dall'accorpamento di due o tre BW effettuato sulla base di criteri oggettivi quali contiguità, eguaglianza nella classificazione, e nei profili di rischio; all'interno del territorio del Comune di Fano sono state individuate 5 Aree Omogenee;
 - VISTA Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 429 del 20 aprile 2026, avente per oggetto: *"Acque di balneazione; inizio stagione balneare 2026: adempimenti regionali relativi all'applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n.2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione"*; Con detta deliberazione, dando attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, all'allegato 1, vengono altresì fornite le seguenti informazioni: 1) individuazione delle acque di balneazione (BW) con propria classificazione (Paragrafo A); 2) punti di campionamento delle BW (Paragrafo B); 3) Programma di monitoraggio e sorveglianza algale avente implicazioni igienico sanitarie (paragrafo D) 4) BW con divieto permanente di balneazione (YP) -(Paragrafo E); 5) BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT)-(Paragrafo E); 6) tratti costieri e acque marine lacustri non adibite alla balneazione (Paragrafo F); 7) indicazioni ed indirizzi da seguire durante la stagione balneare, a cura dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e dei Comuni balneari (paragrafo G) Indirizzi e indicazioni rivolte ai Comuni balneari per il caricamento dei documenti sul Portale delle Acque del Ministero della Salute (paragrafo H);
 - DATO ATTO che a seguito di quanto occorso nella stagione balneare 2025 e nello specifico a eventi di contaminazione microbiologia accertati nella AO IT011041013A006, è stata valutata l'opportunità di annullare il raggruppamento della sopra citata Area Omogenea e di ripristinare il campionamento per le specifiche acque (BW) IT011041013016 e IT011041013021 facenti parte della stessa. Tale decisione è stata formalizzata nella Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 429 del 20 aprile 2026 con la riduzione del numero delle Aree Omogenee del Comune di Fano da 5 a 4
 - VISTA l'Ordinanza n 12 del 30.04 2026 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, dal D.M. 30/03/2010 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. n. 429 del 20 aprile 2026, ha individuato per la stagione balneare 2026 - 1 maggio 20 settembre- le acque adibite alla balneazione, le acque non adibite alla balneazione e i punti di campionamento all'interno del Comune di Fano per il monitoraggio di sorveglianza algale;
 - VISTA l'Ordinanza n° 13 del 30.04.2026 *"Disciplina del divieto temporaneo di balneazione e successiva revoca nei tratti di mare a rischio di "inquinamento di breve durata" antistanti la costa del territorio comunale, interessati dalla presenza di scolmatori di Piena a servizio della pubblica fognatura comunale nonché dalla foce del Rio Crinaccio e del Torrente Arzilla-Stagione Balneare 2026"*, con la quale si è provveduto ad adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica, disciplinando ex ante il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti, all'attivarsi degli SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d'acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue urbane non depurate, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate;

- VISTA l'Ordinanza n 15 del 12.05.2026 con la quale a seguito di verifiche analitiche espletate da ARPAM veniva disposto il “IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, fino a nuova comunicazione, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato: **acqua di balneazione IT011041013031 - “Limite sud Foce Fiume Metauro”** contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :

Area Balneazione Identificativo	Denominazione Acqua Balneazione	punto inizio	Punto fine	Punto Campionamento	classe
IT011041013031	LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO	43.8286 ; 13.0571	43.8225 13.0659	43,828641 13,057598	2

- VISTA la Nota ARPAM assunta agli atti del Comune di Fano con P.G. 45499 del 13.05.2026 avente per oggetto: “*Invio rapporto di prova n° 2309. Controlli analitici su acque di balneazione (D. Lgs 116/2008) – campione supplementare*” con la quale “ ... si trasmette il rapporto di prova di cui all’oggetto con gli esiti delle analisi microbiologiche effettuate sul campione di acqua di balneazione prelevato da personale Arpam di Pesaro in data 12.05.2026.... ”; Dallo stesso, emerge in relazione alla BW: IT011041013031 (076) LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO, che “*Il campione è risultato conforme ai limiti di legge.*”
- VISTA
 - la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
 - il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
 - l'art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
 - la Legge n° 241/1990;
 - l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
 - lo Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza immediata, **LA REVOCA DELL’ORDINANZA n 15 del 12.05.2026** con la quale veniva disposto il “*IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:*

acqua di balneazione IT011041013031 - “Limite sud Foce Fiume Metauro”

contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :

Area Balneazione Identificativo	Denominazione Acqua Balneazione	Punto inizio	Punto fine	Punto Campionamento	classe
IT011041013031	LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO	43.8286 ; 13.0571	43.8225 13.0659	43,828641 13,057598	2

DISPONE

1. La rimozione, da parte del personale di ASET Spa dei cartelli indicanti “**DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE**”

2. che il Comando Polizia Locale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AST Pesaro-Urbino vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

3. la notifica del presente provvedimento attraverso PEC ai seguenti titolari di stabilimenti balneari, in quanto la relativa concessione o area insiste o è localizzata nelle vicinanze del tratto interessato dal divieto

temporaneo di balneazione, nonchè ad ASET SPA

DISPONE

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore Servizi Educativi– U.O.C. Ambiente ed Ecologia Urbana Piazzale della Stazione 7 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di Pubblicazione,.

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; Prefettura U.T.G. Pesaro, Regione Marche, ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro AST Pesaro e Urbino Igiene e Sanità Pubblica, Capitaneria di Porto di Fano, , Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Al Settore Governo del Territorio U.O.C Viabilità Traffico; al Comando Polizia Locale All'U.O. Turismo all'U.O. Comunicazione ed Informazione; all'U.O.C. Pianificazione e Demanio Marittimo all'U.O.C. SIC; all'U.O.C. Servizi Interni

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge.

Fano, li 13/05/2026

IL SINDACO

f.to Luca Serfilippi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005